

annualità di contributo statale e
 — per gli ultimi quindici anni
 — con la sola annualità di
 contributo statale; oppure — se
 richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale —
 rispettivamente in anni venti,
 cinque e dieci, fermo restando
 in ambedue i casi, che per i pri-
 mi venti o venticinque anni sa-
 rà adottata la "semestralità non
 scontata" mentre per gli ultimi
 quindici o dieci anni il con-
 tributo statale sarà corrisposto
 ad "annualità posticipate";

2^a) - spese legali e tecniche a carico
 della Cooperativa mutuataria;

3^a) - di dare mandato al
 Direttore Generale e, in sua vece, al
 Vice Direttore Generale, ciascuno con
 facoltà di firmare da solo, di ese-
 quire l'operazione di cui si tratta
 e, ove occorra, di nominare procu-
 ratori che, muniti di mandato in
 forma autentica, possano compie-